

**DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2017
81/2017/R/EEL**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 437/2013/R/EEL,
IN RELAZIONE AGLI ANNI DI COMPETENZA, A PARTIRE DAL 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 febbraio 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 801/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 801/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2016, 677/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 677/2016/R/eel);
- la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 del 28 giugno 2014, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito: Comunicazione 2014/C 200/01);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013), recante indirizzi per l'attuazione dell'articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: primo atto di indirizzo);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013), recante il secondo atto di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 39, del decreto legge 83/12, concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: secondo atto di indirizzo);

- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico prot. 22398, del 7 ottobre 2016 (prot. Autorità 29704 del 19 ottobre 2016) (di seguito: comunicazione 19 ottobre 2016);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico, del 15 novembre 2016 (prot. Autorità 33540 del 16 novembre 2016) (di seguito: comunicazione 16 novembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 39, del decreto legge 83/12 (così come modificato dalla legge di conversione 134/12), prevede, al comma 1, che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, siano definite le imprese a forte consumo di energia e al comma 3 che l'Autorità provveda alla rideterminazione degli oneri generali di sistema sulla base degli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico;
- il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha quindi adottato il decreto 5 aprile 2013, con cui sono stati definiti i requisiti di accesso alle predette agevolazioni (c.d. requisiti di energivorità) per le imprese a forte consumo di energia elettrica, e sono state disciplinate le modalità di rideterminazione degli oneri generali di sistema a queste applicabili;
- in attuazione del citato articolo 39, del decreto legge 83/12, il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato il primo atto di indirizzo per il riconoscimento delle agevolazioni sugli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica, seguito dal secondo atto di indirizzo, a integrazione del primo;
- in seguito ai citati indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico, con la deliberazione 340/2013/R/eel, l'Autorità ha stabilito che a partire dal 1 luglio 2013 le imprese a forte consumo di energia elettrica che ne abbiano titolo possano richiedere le agevolazioni loro spettanti;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa);
- la Cassa ha reso disponibile un portale ai fini dell'iscrizione delle imprese aventi diritto all'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica rispettivamente per l'anno 2012 (dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013), per l'anno 2013 (dal 2 settembre al 31 ottobre 2014) e per l'anno 2014 (in due sessioni, fino al 31 ottobre 2015);
- le sezioni 3.7.2 e 3.7.3, delle "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020", di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 (di seguito: Linee Guida), prevedono, tra l'altro, che gli Stati membri possano adottare misure agevolative per le imprese a forte consumo di energia elettrica sotto forma di riduzione dei costi associati esclusivamente al finanziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili e nel rispetto di

determinate condizioni (indicate al paragrafo 3.7.2), oggetto di verifica da parte della Direzione generale per la concorrenza (di seguito: *DG Comp*) della Commissione europea, nell'ambito del procedimento di valutazione delle misure istitutive di aiuti di Stato (di seguito richiamato "procedimento europeo di verifica");

- in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, le misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono state notificate dal Governo alla Commissione europea in data 17 aprile 2014;
- con le comunicazioni 19 ottobre 2016 e 16 novembre 2016, il Ministro dello Sviluppo Economico ha rappresentato, all'Autorità, lo stato avanzato del confronto con gli uffici della *DG Comp* sul procedimento europeo di verifica;
- con la deliberazione 677/2016/R/eel, l'Autorità ha, tra l'altro, dato disposizioni alla Cassa di aprire il portale *on-line* ai fini della raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015;
- con la deliberazione 801/2016/R/eel l'Autorità ha dato disposizioni operative alla Cassa al fine di consentire l'apertura del portale di cui al precedente alinea;
- in attesa della conclusione del procedimento europeo di verifica presso la *DG Comp*, con la medesima deliberazione 801/2016/R/eel l'Autorità ha altresì rimandato a successivo provvedimento la determinazione delle modalità e delle tempistiche di regolazione delle partite economiche afferenti alle agevolazioni spettanti alle imprese incluse nell'elenco 2015, nonché dei conguagli relativi all'applicazione nell'anno 2015 della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1bis dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11; in data 31 gennaio 2017 la Cassa ha reso disponibile il portale ai fini dell'iscrizione delle imprese aventi diritto all'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015;
- il comma 2.2, della deliberazione 801/2016/R/eel, prevede che le imprese a forte consumo di energia elettrica rilasciano la dichiarazione con i dati 2015 entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dall'apertura del portale ai fini della raccolta delle medesime dichiarazioni.

CONSIDERATO CHE:

- il secondo atto di indirizzo ha previsto l'accesso alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica ai soli soggetti che hanno un codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiere;
- conseguentemente, il comma 1.3, della deliberazione 437/2013/R/eel, prevede che possano registrarsi al portale della Cassa solo i soggetti con codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiero (codici da 10.00.00 a 33.99.99);
- le Linee Guida (cfr. paragrafi 185-186) prevedono che, ai fini della loro compatibilità con il mercato interno, le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia debbano essere concesse soltanto alle imprese ammissibili e,

tra queste, vi sono le imprese attive nei settori specificati nell'allegato 3 delle Linee Guida, nonché le imprese attive nei settori specificati nell'Allegato 5 alle medesime Linee Guida, se dimostrano un indice di intensità energetica (*electrointensity*), calcolato come indicato nell'Allegato 4 alle medesime Linee Guida, superiore al 20%;

- nell'Allegato 3 alle Linee Guida sono presenti 6 codici della classificazione europea delle attività economiche (di seguito: NACE), riferiti ad attività estrattive (codici NACE 05.10, 07.29, 08.11, 08.93, 08.94 e 08.99) e nell'Allegato 5 ulteriori 4 (codici NACE 06.10, 06.20, 07.10, e 08.12), di seguito complessivamente richiamati "codici estrattivi NACE inclusi nell'Allegato 3 e nell'Allegato 5 delle Linee Guida", che identificano settori produttivi non inclusi tra quelli a cui si riferisce il citato comma 1.3 della deliberazione 437/2013/R/eel;
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato *DG Comp* sulla possibilità, nelle more della conclusione del procedimento di verifica in corso, di estendere le agevolazioni per imprese a forte consumo di energia anche alle imprese operanti nei settori di cui ai richiamati codici estrattivi NACE inclusi nell'Allegato 3 e nell'Allegato 5 alle Linee guida; e che risulta agli atti che nulla osta da parte di *DG Comp* a tale intervento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere di ampliare l'accesso alle agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica, a partire dall'anno di competenza 2015, anche alle imprese con codici ATECO corrispondenti ai codici estrattivi NACE, inclusi nell'Allegato 3 e nell'Allegato 5 delle Linee Guida;
- integrare, pertanto, quanto previsto dalla deliberazione 437/2013/R/eel, con decorrenza a partire dal medesimo anno di competenza 2015;
- prevedere che la Cassa provveda tempestivamente ad aggiornare le modalità di accesso al portale telematico per l'anno 2015 e le relative istruzioni operative secondo quanto previsto dal presente provvedimento;
- prevedere che, qualora ciò si rendesse necessario, la Cassa possa concedere, alle imprese operanti in settori di attività caratterizzati dai codici estrattivi NACE indicati nell'Allegato 3 e nell'Allegato 5 delle Linee Guida, un periodo di tempo adeguato ai fini della registrazione sul suddetto portale, protraendo solo per tali imprese il termine per la presentazione della dichiarazione fino a un massimo di 30 giorni solari rispetto a quello previsto dal comma 2.2 della deliberazione 801/2016/R/eel

DELIBERA

1. dopo il comma 1.3, della deliberazione 437/2013/R/eel, è inserito il seguente comma:
“1.3bis. A partire dalla costituzione dall’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2015, possono altresì registrarsi sul sistema telematico di cui al comma 1 anche le imprese con attività prevalente nei settori caratterizzati dai seguenti gruppi di codici ATECO:
- da 05.10.00 a 05.10.99;
- da 06.10.00 a 06.10.99;
- da 06.20.00 a 06.20.99;
- da 07.10.00 a 07.10.99;
- da 07.29.00 a 07.29.99;
- da 08.11.00 a 08.11.99;
- da 08.12.00 a 08.12.99;
- da 08.93.00 a 08.93.99;
- da 08.94.00 a 08.94.99;
- da 08.99.00 a 08.99.99.”;
2. la Cassa provvede ad aggiornare le istruzioni operative per l’accesso al portale telematico, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 1;
3. la Cassa ha facoltà, qualora ciò si renda necessario, di estendere il termine di cui al comma 2.2 della deliberazione 801/2016/R/eel di 30 giorni solari per le sole imprese che presentino la dichiarazione e risultino operanti in settori di attività caratterizzati dai codici ATECO di cui al precedente punto 2.
4. il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Dogane, al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;
6. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

23 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni